

STATUTO

dell'Associazione "Svoltastudenti – APS – ETS"



SVOLTASTUDENTI
LA STUDENTS' UNION DEL POLIMI



Articolo 1: Denominazione e Sede

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Svoltastudenti APS ETS", di seguito denominato anche "l'Associazione".
2. Assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
3. L'Associazione ha sede legale stabilita a Milano (Mi, Italia).
4. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 2: Finalità e attività

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai sensi dell'art 5 D.Lgs n.117/2017 la/e attività che si propone di svolgere avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati è/sono:

- (a) istruzione e formazione sociale;
- (b) formazione universitaria;
- (c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle seguenti azioni:

- (a) organizzazione di viaggi e attività ricreative con finalità culturali;
 - (b) organizzazioni di tornei sportivi studenteschi;
 - (c) organizzare e gestire eventi formativi e culturali;
 - (d) tutela dei diritti degli Studenti;
 - (e) ricercare finanziamenti pubblici e privati per la realizzazione delle attività associative o di specifici progetti;
 - (f) promuovere le relazioni e gli scambi interculturali;
 - (g) promuovere la raccolta di fondi per beneficenza e/o per progetti di solidarietà o sostegno a persone svantaggiate;
 - (h) organizzare manifestazioni, incontri, conferenze e seminari mirati all'informazione e sensibilizzazione delle attività dell'Associazione;
 - (i) fornire servizi di supporto alla carriera formativa degli Studenti e promuovere una educazione eccellente all'interno di un contesto sociale globale;
 - (j) ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali.
5. Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali. L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

6. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.
7. L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie, in quanto integrative delle stesse, comprese eventuali attività commerciali sempre e comunque in modo non prevalente e complementare. L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà possedere, gestire, prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili o immobili, fare contratti o accordi con altre associazioni o terzi in genere.

Articolo 3: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - (a) L'Assemblea Generale degli Associati;
 - (b) Il Consiglio Direttivo;
 - (c) Il Collegio dei Probiviri;
 - (d) Organo di Controllo;
 - (e) Organo di Revisione.

Articolo 4: Amici simpatizzanti

1. Gli Amici Simpatizzanti sono tutti coloro che condividono le finalità e i valori dell'Associazione e contribuiscono alle attività e ai servizi erogati.
2. La validità del titolo di Amici Simpatizzanti è rimandata ai regolamenti interni e alla discrezionalità del Consiglio Direttivo.

Articolo 5: Ammissione dei Soci

1. Sono ammessi all'Associazione tutti gli Amici Simpatizzanti, senza distinzione di sesso, estrazione sociale, credo, cittadinanza e appartenenza politica che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Per essere ammessi al ruolo di Socio è necessario presentare domanda di ammissione al Collegio dei Probiviri mediante mail recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti. Il richiedente dovrà inoltre versare, all'atto del deposito della domanda di adesione, la quota di adesione, nella misura stabilita annuella dall'Assemblea Ordinaria.
3. Il Collegio dei Probiviri deve procedere in ordine alle domande di ammissione entro 45 (quarantacinque) giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio dei Probiviri è tenuto ad esplicitare, entro 60 (sessanta) giorni, la motivazione di detta respinta e/o diniego e si provvederà a restituire al richiedente non ammesso la quota, se già versata al momento della presentazione della domanda.

4. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione presentate dagli interessati è il Collegio dei Probiviri: la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il Collegio deve entro 30 (trenta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato
5. L'ammissione a Socio è di competenza esclusiva del Consiglio dei Probiviri ed avviene con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'attività di Socio non dà diritto ad alcuna retribuzione e la quota associativa non è rivalutabile, ossia non può incrementare di valore né può generare redditi di sorta; è intrasmissibile, ossia non può essere ceduta, né rimborsata, né donata, né può essere oggetto di successione.
7. Tutti i dati personali relativi al Socio raccolti saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e saranno impiegati per le sole finalità dell'Associazione.
8. L'ammissione a Socio viene annotata nel Libro dei Soci.

Articolo 6: Volontariato e Attività

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Articolo 7: Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti gli associati hanno i medesimi diritti e doveri. In particolare gli Associati dell'Associazione hanno il diritto di:
 - (a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - (b) essere informati sulle attività dell'Associazione;
 - (c) votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile, in quanto compatibili;
 - (d) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
 - (e) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
2. Gli Associati dell'Associazione hanno il dovere di:
 - (a) versare, se prevista, la quota sociale nei termini e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - (b) astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione;
 - (c) collaborare attivamente allo sviluppo dell'Associazione e rispettare gli impegni di responsabilità presi con la medesima.

Articolo 8: Sanzioni disciplinari

1. Al Socio che non osservi le disposizioni elencate nell'Art.7 potranno essere inflitte le seguenti sanzioni:
 - (a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
 - (b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
 - (c) espulsione.
2. Tali provvedimenti vengono deliberati dal Consiglio Direttivo con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri.
4. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia di detto Collegio. Il Socio in esame resta comunque sospeso dall'esercizio di voto o di candidatura presso qualunque carica all'interno dell'Associazione. Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni del Consiglio dei Probiviri dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso e comunicato per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai Soci interessati entro 60 (sessanta) giorni. In assenza di una comunicazione favorevole da parte del Consiglio dei Probiviri entro il termine predetto, si intende che il ricorso è stato respinto e la delibera emanata dal Consiglio Direttivo diventa esecutiva.
5. Qualora al Socio sia inflitta una sanzione disciplinare, resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
6. La qualifica di Socio può venire meno per i seguenti motivi:
 - (a) per recesso volontario, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da parte del Socio al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà decorrenza immediata;
 - (b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti base al momento dell'avvenuta ammissione;
 - (c) per delibera di espulsione;
 - (d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno;
 - (e) per morte.
7. Il rapporto associativo decade nel caso di mancato pagamento della quota annuale entro un anno dal termine dell'anno sociale.
8. I Soci che cessano di appartenere all'Associazione non hanno diritto alla restituzione delle quote versate.

Articolo 9: Assemblea Generale degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, mediante il mezzo ritenuto più opportuno dal Consiglio Direttivo, in grado di notificare tutti gli associati, da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'ordine del giorno è comunicato almeno 3 (tre) giorni prima dell'assemblea, tramite notifica da parte del Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci.

3. L'assemblea viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto, e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. È in facoltà dei Soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno 1/5 (un quinto) dei Soci, pervenga al Consiglio Direttivo entro i 4 (quattro) giorni precedenti la data della Assemblea.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto o lo scioglimento dell'associazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10: Compiti dell'Assemblea

1. L'assemblea:
 - (a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - (b) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - (c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - (d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti e l'Organo di Controllo;
 - (e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - (f) delibera sull'esclusione degli Associati;
 - (g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - (h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - (i) delibera sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dell'Associazione;
 - (j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.
3. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto, anche in delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
4. Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Articolo 11: Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo al momento della costituzione è composto da un numero di membri compreso tra 5 (cinque) e 9 (nove) eletti dall'Assemblea tra i propri componenti.
2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

3. Il Consiglio Direttivo dura in carica per n. 2 (due) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia, per norma di legge, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
5. In particolare, tra gli altri compiti:
 - (a) amministra l'Associazione;
 - (b) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
 - (c) predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - (d) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - (e) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - (f) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts;
 - (g) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli Associati, previo consenso da parte del Collegio dei Probiviri;
 - (h) curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'Associazione o da essa detenuti;
 - (i) eleggere al suo interno: Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere dell'Associazione.
6. In caso di dimissioni, decesso, decadenza, o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentreranno i Soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione. Chi subentra in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.
7. Le dimissioni di un membro del Consiglio devono essere comunicate tramite mail al Collegio dei Probiviri e al Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri deve ratificare le dimissioni entro 15 (quindici) giorni dal loro invio, oltre i quali in caso di mancata conferma sono ritenute ufficiali.
8. Il Consiglio Direttivo in seguito alla ratifica delle dimissioni da parte del Collegio dei Probiviri ha 30 (trenta) giorni per comunicare agli Associati le dimissioni e procedere con la notifica al primo non eletto
9. Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei Consiglieri.
10. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare, a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente stesso. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di una Assemblea straordinaria.

11. I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni purché queste non siano in conflitto con le finalità dell'Associazione stessa o ne rechino danno sotto qualsiasi forma.
12. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente e devono essere notificate almeno cinque giorni prima. In caso di urgenza la riunione può svolgersi anche a mezzo di video conferenza qualora sia possibile identificare ed ascoltare tutti gli intervenuti e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, fermo restando le maggioranze previste.
13. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
14. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.
15. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.
16. Il Presidente del Collegio dei Probiviri, o chi ne fa le veci, è invitato alle riunioni del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.
17. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.
18. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da Soci e non Soci.
19. Il Consiglio può attribuir anche a terzi, il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 12: Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente è responsabile della conservazione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente in materia;
3. Il Presidente può nominare avvocati per le questioni di carattere legale riguardanti l'Associazione, a spese dell'Associazione medesima;
4. In caso di necessità, il Presidente ha la possibilità di adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente può delegare ad uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Articolo 13: Vice-Presidente

1. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-presidente in ogni sua attribuzione.
2. Il solo intervento del Vice-presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

Articolo 14: Segretario

1. Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza del Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti; in particolare redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei Soci, trasmette gli invii per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.

Articolo 15: Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo accompagnandoli da apposita relazione.
2. Il Tesoriere ha il compito di:
 - (a) esprimere se richiesti pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale;
 - (b) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
 - (c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili predisponendo una relazione al bilancio consuntivo da presentare all'Assemblea che approva il documento;
 - (d) controlla e avvala gli eventuali rimborsi spese ed il loro esatto prelievo.

Articolo 16: Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.
2. L'Organo di Controllo:
 - (a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - (b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - (c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
 - (d) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
 - (e) Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 17: Organo di Revisione Legale dei Conti

1. L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017; è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 18: Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
2. Esso ha il compito di:
 - (a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione;
 - (b) emettere se richiesti pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti. Delle proprie riunioni i Probiviri redigono apposito verbale.
3. Il Collegio è composto da 3 (tre) membri e da 2 (due) supplenti che subentrano in ogni caso di dimissioni o decadenza dall'incarico di un membro effettivo.
4. I Componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea anche tra i non Soci; essi dovranno essere scelti in quanto dotati di adeguata esperienza in campo giuridico e/o legale.
5. I componenti del Collegio durano in carica 2 (due) anni e possono essere rieletti.
6. Il Collegio nomina al suo interno un Presidente il quale in particolare ha il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con i membri del Consiglio Direttivo.
7. Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo convoca oppure quando ne faccia richiesta al Presidente anche un solo membro.
8. Qualora sia necessario il Collegio vota a maggioranza semplice in base al numero dei presenti.
9. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
10. L'incarico di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale all'interno dell'Associazione.

Articolo 19: Registro degli Alumni

1. Il Registro degli Alumni si propone di tenere memoria dei nomi dei Soci e gli Amici Simpatizzanti che hanno aderito all'Associazione e ne hanno rispettato i propositi Statutari.
2. Per essere inseriti nel Registro degli Alumni è necessario presentare domanda al Collegio dei Probiviri: il Collegio deve accogliere o respingere la domanda entro 30 (trenta) giorni, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.
3. Doveri degli Alumni è sostenere le iniziative e lo sviluppo dell'Associazione; in particolare si dedicheranno, in piena autonomia, a:
 - (a) proposte di elevato contenuto culturale e di discussione e riflessione culturale, politica, sociale all'interno dell'Associazione;
 - (b) raccolta fondi ad appannaggio delle attività dell'Associazione;
 - (c) mantenimento e sviluppo del network tra i Soci, anche laureati.

Articolo 20: Risorse Economiche

1. 1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - (a) quote associative;
 - (b) contributi pubblici e privati;
 - (c) donazioni e lasciti testamentari;
 - (d) rendite patrimoniali;
 - (e) attività di raccolta fondi;
 - (f) rimborsi da convenzioni;
 - (g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
2. Fino a quando non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.

Articolo 21: Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.
2. L'ente può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447/bis e seguenti del codice civile. La deliberazione è adottata dall'organo amministrativo con la maggioranza assoluta dei componenti. Per ciascun affare e relativo patrimonio sarà predisposto un separato rendiconto, formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico da allegare al Bilancio. In tutti i casi di cessazione dei patrimoni destinati deve essere predisposto il rendiconto finale dell'affare che con la relazione dell'Organo di Controllo, saranno depositati presso il Registro delle Imprese.

Articolo 22: Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 23: Bilancio Sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 24: Responsabilità e Assicurazione degli Associati Volontari

1. Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 25: Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 26: Libri Sociali

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri:
 - (a) libro degli Associati;
 - (b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - (c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - (d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato;
 - (e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;
 - (f) il libro dei Volontari.
2. I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.
3. Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

Articolo 27: Clausola Finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

CONTROFIRMANO
Presidente e Segretario